

162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - DIgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
Articolo vigente red
Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
modifiche e precedente normativa blue
precedente normativa di riferimento
Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha

ipoteca o pegno.



162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - DIgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato

o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
deduzione della somma dovuta.
la giurisprudenza green
Documenti collegati: 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto
fine



162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - DIgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello